

DCO 230/2017/R/gas

***Gestione dei dati di misura nell'ambito
del Sistema Informativo Integrato per il
settore del gas naturale***

Orientamenti

Osservazioni e proposte Anigas

Milano, 5 maggio 2017

Premessa

Anigas con il presente documento esprime le proprie osservazioni relativamente al documento di consultazione DCO 230/2017 (di seguito DCO) con il quale l'Autorità ha posto in consultazione i primi orientamenti in merito alla gestione dei dati di misura gas nell'ambito del Sistema Informativo Integrato (SII) in recepimento della legge n. 27 del marzo 2012 che prevede che il SII – oltre alle informazioni sui punti di prelievo e ai dati identificativi del cliente finale - raccolga anche i dati sulle misure dei consumi.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

In termini generali, Anigas valuta positivamente gli orientamenti dell'Autorità finalizzati alla gestione dei dati di misura del gas naturale nell'ambito del SII.

Come già evidenziato nelle precedenti occasioni, difatti, l'adozione del SII in qualità di *facilitatore* nello scambio di informazioni tra gli operatori della filiera dovrebbe consentire una gestione più efficiente, trasparente e non discriminatoria dei flussi informativi, garantendo così sia alle Imprese di Distribuzione (IdD) che agli Utenti della Distribuzione (UdD) di beneficiare dei vantaggi derivanti dall'interlocuzione con un unico soggetto.

Al fine di perseguire il principio di gradualità, si condivide l'avvio di una prima fase di sperimentazione nella quale le IdD saranno tenute a trasmettere al SII i dati di misura relativi ai Punti di Riconsegna della rete di distribuzione (PdR), contestualmente e parallelamente alla messa a disposizione effettuata agli UdD, fermo restando l'utilizzo degli attuali tracciati e gli obblighi di rilevazione vigenti. Più precisamente, i distributori dovranno comunicare tali informazioni mediante i flussi previsti dalla regolazione vigente ai sensi dell'articolo 15 del TIVG e dagli standard di comunicazione di cui alla Determina DMEG 18/2016, senza la creazione di nuovi.

Anigas condivide altresì l'obiettivo del DCO di centralizzare tutti i flussi di cui alla DMEG 18/16, fermo restando sempre l'utilizzo degli attuali tracciati e gli obblighi di rilevazione vigenti.

La proposta relativa al termine della fase di sperimentazione, che non sia superiore ai 4 mesi, appare “sfidante”. Difatti, pur facendo tesoro dell’esperienza maturata nel settore elettrico nel quale tale fase è ancora in corso, Anigas ritiene imprescindibile che la decorrenza della fase a regime sia strettamente correlata alla certezza che il SII sia in grado di gestire più tipologie di flussi/dati e che siano risolti tutti i problemi connessi alle procedure di qualificazione per l’accesso alla piattaforma. Ciò a beneficio del sistema.

In merito si auspica che l’Acquirente Unico – in qualità di gestore del SII – riavvii preliminarmente il Gruppo di Lavoro Tecnico (GdL), costituito nelle prime fasi di implementazioni del SII gas, ma ad oggi non operativo. Ciò consentirebbe di non affrontare le difficoltà emerse ad esempio nell’implementazione del processo di voltura gas e a beneficio di tutti gli operatori coinvolti.

A valle della centralizzazione (fase a regime) potrà essere avviata una fase di consultazione finalizzata ad individuare le responsabilità in capo al SII affinché sia in grado di monitorare e certificare il corretto adempimento delle tempistiche di messa a disposizione di cui al TIVG e, in generale, il rispetto di tutti gli obblighi di comunicazione previsti. Inoltre, potrà altresì essere avviata un’ulteriore fase di consultazione finalizzata ad individuare scenari evolutivi di razionalizzazione ed ottimizzazione dei flussi attuali

Anigas rileva infine l’opportunità che venga monitorato anche l’operato del SII al fine di individuarne le relative responsabilità, ad esempio nei casi di mancata/ritardata/errata comunicazione dei dati.

In merito alle finalità di sperimentazione evidenziate nel DCO, desta particolari perplessità la possibilità del SII di poter tracciare e monitorare l’andamento del piano di installazione degli *smart meter* di cui alla delibera 554/2015, avendo a disposizione solamente le informazioni contenute nei flussi delle letture di ciclo TGL e TML.

Inoltre, si evidenzia che letture trasmesse tramite il flusso TGL si riferiscono ai PdR di cui all’articolo 14 bis del TIVG il cui obbligo di rilevazione mensile con dettaglio giornaliero è attualmente in vigore solamente per gli smart meter di classe $\geq G10$.

Per gli smart meter di classe $\leq G6$ invece il distributore ha la facoltà di utilizzare la funzionalità della telelettura per l'acquisizione delle misure secondo le frequenze definite dai commi 14.1 e 14.2 del TIVG sulla base del consumo annuo (rif. *Delibera 117/2015/R/gas - Riforma della misura gas - Domande e risposte novembre 2015*). Pertanto, le letture degli smart meter di classe $\leq G6$ vengono trasmesse tramite il flusso TML, come se fosse un misuratore tradizionale. Conseguentemente, il SII non è in grado di monitorare il piano di *roll out* previsto gli smart meter G4-G6.

Per quanto concerne l'orientamento dell'Autorità di affidare al SII l'aggregazione delle misure e profilazione dei PdR, si ribadisce che si tratta di un processo delicato sia in materia di *Settlement* sia per la definizione dei bilanci provvisori. Potrebbe inoltre comportare una duplicazione di costi, a fronte di benefici ancora da verificare. Si resta tuttavia in attesa della prossima consultazione nell'ambito del procedimento di revisione del *Settlement* in corso per ulteriori approfondimenti.

Si segnala, poi, che le osservazioni/proposte associative fanno esclusivamente riferimento alla gestione dei dati di "*misura*" e non di "*consumo*", come erroneamente riportato in alcune parti del DCO.

Da ultimo, in relazione all'attività di validazione e messa a disposizione dei dati di misura citata al punto 2.2, lettera b) della presente consultazione, rileviamo che il vincolo da parte del distributore di effettuare la validazione entro tre giorni lavorativi dalla rilevazione, riportato al primo alinea, come chiarito dall'Autorità il 12 novembre 2015 in "*Delibera 117/2015/R/gas – Riforma della misura gas | Domande e risposte*", è funzionale strettamente a riservare al distributore il necessario tempo di elaborazione dei dati di misura raccolti per la loro trasmissione agli UdD entro il sesto giorno lavorativo del mese. Pertanto, il suddetto vincolo risulterebbe non applicabile per le letture rilevate non a ridosso della data di notifica; ad esempio, un dato di misura rilevato il giorno 10 di un mese, seppur validato entro il giorno 13 del mese stesso, potrà essere notificato entro il sesto giorno lavorativo del mese successivo (a distanza, quindi, di oltre 26 giorni dalla rilevazione).

OSSERVAZIONI AI SINGOLI SPUNTI DI CONSULTAZIONE

Orientamenti e finalità da perseguire in merito alla gestione dei dati di misura nell'ambito del SII per il settore gas

Q1. Si concorda con l'obiettivo di estendere la gestione dei dati di consumo per il settore gas tramite il SII?

Q2. Si condividono le modalità della sperimentazione prospettato, nonché l'utilizzo dei formati standard già in uso?

Anigas valuta positivamente il ruolo del SII come interfaccia per le IdD e UdD, pertanto, in termini generali, l'obiettivo di estendere la gestione dei dati di misura – e non di consumo - per il settore del gas naturale tramite il SII.

In merito alle modalità di sperimentazione, si rimanda a quanto riportato nelle Osservazioni di Carattere Generale.

Centralizzazione della messa a disposizione dei dati di misura

Q3. Si condividono le evoluzioni regolatorie prospettate nella descrizione del processo di centralizzazione?

Si ritiene opportuno che – a seguito della fase di sperimentazione e di centralizzazione sul SII – l'Autorità avvii una consultazione nella quale, sulla base delle evidenze emerse nella prima fase di esercizio, illustri eventuali proposte di modifica della disciplina vigente in materia di messa a disposizione dei dati di misura e individui i possibili elementi di razionalizzazione ed ottimizzazione dei flussi e dei relativi tracciati.

Q4. Si ravvedono ulteriori elementi di sviluppo regolatorio connessi con la centralizzazione dei dati di misura nel SII?

Allo stato attuale non ci sono elementi sufficienti per poter rispondere in maniera puntuale. Si resta inoltre in attesa della consultazione in tema di Settlement.

Tempistiche della sperimentazione

Q5. Si condividono le tempistiche di avvio e messa a regime delle nuove logiche di gestione dei dati di misura, qualora non emergessero criticità nella fase di sperimentazione?

Si rimanda alle Osservazioni di carattere Generale.